



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 25 maggio 2022
(OR. fr)

9465/22
ADD 1

DENLEG 39
FOOD 35
SAN 312

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	12 maggio 2022
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D079492/04 ANNEXES 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D079492/04 ANNEXES 1 to 3.

All.: D079492/04 ANNEXES 1 to 3

Bruxelles, **XXX**
SANTE/10932/2021 ANNEX Rev. 3
(POOL/E2/2021/10932/10932R3-EN
ANNEX.docx) D079492/04
[...] (2022) **XXX** draft

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

relativo ai materiali e agli oggetti di materia plastica riciclata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 282/2008

ALLEGATO I

Tecnologie di riciclaggio idonee di cui all'articolo 3

La tabella 1 contiene le seguenti informazioni:

- Colonna 1: numero assegnato alla tecnologia di riciclaggio;
- Colonna 2: nome della tecnologia di riciclaggio;
- Colonna 3: tipi di polimeri che la tecnologia di riciclaggio permette di riciclare;
- Colonna 4: breve descrizione della tecnologia di riciclaggio e riferimento a una descrizione dettagliata nella tabella 3;
- Colonna 5: tipo di input che la tecnologia di riciclaggio può decontaminare; in questo ambito, si intende per:
- PCW: "rifiuti post-consumo" (*post-consumer waste*): i rifiuti di materia plastica raccolti conformemente all'articolo 6;
 - FG: "per uso alimentare" (*food-grade*): la materia plastica che, come materiale primario, era conforme al regolamento (UE) n. 10/2011;
 - "PCW per uso non alimentare": gli imballaggi che non sono stati utilizzati per imballare prodotti alimentari e che possono non essere stati fabbricati in piena conformità al regolamento (UE) n. 10/2011 e altri materiali di materia plastica post-consumo che non erano destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
 - "% per uso non alimentare" (% p/p): la quantità massima di PCW per uso non alimentare presente nell'input;
- Colonna 6: il tipo di output fabbricato tramite la tecnologia di riciclaggio;
- Colonna 7: se nella colonna 7 è indicato "sì", i singoli processi di riciclaggio devono essere autorizzati conformemente agli articoli da 17 a 19;
- Colonna 8: riferimento alla tabella 4 sulle specifiche e sulle prescrizioni applicabili all'uso della tecnologia conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), a integrazione delle prescrizioni di cui agli articoli da 6 a 8;
- Colonna 9: deroghe agli articoli da 6 a 8 conformemente all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), e deroghe all'articolo 9, paragrafo 8;
- Colonna 10: se nella colonna 10 è indicato "sì", la tecnologia di riciclaggio deve essere utilizzata solo nell'ambito di uno schema di riciclaggio conformemente all'articolo 9.

Tabella 1: elenco delle tecnologie di riciclaggio idonee

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Numero della tecnologia di riciclaggio	Nome della tecnologia	Tipo di polimero (specificata dettagliata nella tabella 2)	Breve descrizione della tecnologia di riciclaggio (specificata dettagliata nella tabella 3)	Specifica dell'input di materia plastica	Specifica dell'output	Soggetto ad autorizzazioni e dei singoli processi	Specifiche e prescrizioni (riferimento alla tabella 4)	Deroghe (riferimento alla tabella 5)	Si applica lo schema di riciclaggio
1	Riciclaggio meccanico del PET post-consumo	PET (2.1)	Riciclaggio meccanico (3.1)	Solo PCW di PET contenente al massimo il 5 % di materiali e articoli che sono stati utilizzati a contatto con materiali o sostanze non alimentari	PET decontaminato, materiali e oggetti finali da non utilizzare nei forni a microonde e nei forni convenzionali; ulteriori specifiche possono applicarsi all'output dei singoli processi	Sì	-	-	No

2	Riciclaggi o a partire da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata	Tutti i polimeri fabbricati come materiali primari conformement e al regolamento (UE) n. 10/2011	Pulizia di base e decontaminazion e microbiologica durante il rimodellamento (3.2)	Materiali e oggetti di materia plastica non contaminati chimicamente, prodotti a partire da un unico polimero o da polimeri compatibili, che sono stati utilizzati o erano destinati a essere utilizzati nelle stesse condizioni d'impiego e ottenuti esclusivament e mediante un ciclo di prodotto in una catena chiusa e controllata, ad esclusione della raccolta presso i consumatori	Materiali e oggetti rimodellati destinati a essere utilizzati per lo stesso scopo e nelle stesse condizioni d'impiego dei materiali e degli oggetti che circolano nello schema di riciclaggio da cui è stato ottenuto l'input di materia plastica	No	4.1	-	Si
---	--	--	--	---	---	----	-----	---	----

Tabella 2: specifica dettagliata dei polimeri

Numero di riferimento	Acronimo	Numero resina e/o simbolo di riciclaggio, se presente ¹	Specifica dettagliata ai fini del presente regolamento
2.1	PET	1	polimero di polietilentereftalato ottenuto dalla policondensazione dei comonomeri etilenglicole e acido tereftalico o tereftalato di dimetile, il cui scheletro polimerico contiene fino al 10 % p/p di altri comonomeri di cui all'allegato I, tabella 1, del regolamento (UE) n. 10/2011, come l'acido isoftalico e il dietilenglicole

¹: come definito nella decisione 97/129/CE, ASTM D7611 o GB/T 16288-2008

Tabella 3: descrizione dettagliata della tecnologia di decontaminazione

Numero di riferimento	Nome	Descrizione dettagliata
3.1	Riciclaggio meccanico	Questa tecnologia di riciclaggio recupera la materia plastica raccolta attraverso processi meccanici e fisici, che sono generalmente la selezione, la frantumazione, il lavaggio, la separazione dei materiali, l'asciugatura e la ricristallizzazione, per produrre un input di materia plastica che conservi l'identità

		<p>chimica della materia plastica raccolta.</p> <p>La fase critica di questa tecnologia di riciclaggio è la decontaminazione, durante la quale l'input di materia plastica è sottoposto, per almeno un tempo minimo, al calore, in condizioni di vuoto o sotto un flusso di gas, al fine di rimuovere la contaminazione accidentale fino a un livello non preoccupante per la salute. Questa fase può essere seguita da ulteriori fasi di riciclaggio e conversione, come la filtrazione, la rigranulazione, la miscelazione, l'estrusione e lo stampaggio.</p> <p>L'uso di questa tecnologia di riciclaggio conserva le catene polimeriche che costituiscono la materia plastica e può aumentare il loro peso molecolare. Potrebbe anche verificarsi una leggera diminuzione non intenzionale del peso molecolare.</p>
3.2	Riciclaggio da cicli di prodotto in una catena chiusa e controllata	<p>Una tecnologia di riciclaggio che ricicla l'input di materia plastica proveniente unicamente da soggetti che partecipano a cicli chiusi costituiti da fasi di fabbricazione, distribuzione o ristorazione e che partecipano a uno schema di riciclaggio conformemente all'articolo 9.</p> <p>L'input di materia plastica proviene unicamente da materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e utilizzati a tal fine, ed è possibile escludere qualsiasi contaminazione diversa dai residui superficiali derivanti dai prodotti alimentari e dall'etichettatura. L'input di materia plastica può contenere materiali e articoli tritati, così come ritagli e scarti dalla produzione di materiali e articoli di materia plastica. Lo schema esclude la raccolta di materiali e oggetti come input di materia plastica se questi sono stati forniti ai consumatori per essere utilizzati al di fuori dei locali e/o del controllo dei soggetti che partecipano allo schema di riciclaggio.</p>

		<p>La tecnologia di decontaminazione applicata nell'ambito di questa tecnologia di riciclaggio prevede una decontaminazione microbiologica ad alta temperatura durante il rimodellamento, preceduta da una pulizia di base delle superfici tramite lavaggio o altri mezzi idonei a preparare il materiale per il rimodellamento. È inoltre possibile aggiungere nuova materia plastica per evitare la perdita di qualità della materia plastica riciclata, che la renderebbe inidonea all'uso cui è destinata.</p> <p>La materia plastica riciclata è utilizzata unicamente per la fabbricazione di materiali e oggetti di materia plastica destinati al contatto con gli stessi prodotti alimentari e nelle stesse condizioni dei materiali e degli oggetti raccolti e per i quali è stata inizialmente verificata la conformità al regolamento (UE) n. 10/2011.</p>
--	--	---

Tabella 4: specifiche e prescrizioni applicabili all'uso della tecnologia conformemente all'articolo 4, paragrafo 4

Numero di riferimento	Specifiche/prescrizioni
4.1	<p>a) la tecnologia e il suo funzionamento devono corrispondere pienamente alla descrizione fornita nella tabella 3, punto 3.2;</p> <p>b) se sono soggetti a riutilizzo all'interno della catena di distribuzione, senza operazioni di riciclaggio, i materiali devono essere puliti regolarmente e sufficientemente per evitare l'accumulo di residui provenienti da prodotti alimentari, uso ed etichettatura;</p> <p>c) l'uso, il riutilizzo, la pulizia secondo la lettera b) e il riciclaggio devono essere realizzati in modo da evitare la contaminazione accidentale dell'input di materia plastica che non può essere rimossa</p>

	<p>con la pulizia delle superfici;</p> <p>d) deve essere escluso l'uso di etichette o stampe sui materiali e sugli oggetti di materia plastica che non possono essere completamente rimosse con la pulizia eseguita prima del rimodellamento;</p> <p>e) il documento fornito conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, deve fornire istruzioni e procedure esplicite agli operatori del settore alimentare che partecipano allo schema di riciclaggio per evitare l'introduzione di materiale esterno e la contaminazione accidentale;</p> <p>f) l'input di materia plastica e la materia plastica riciclata devono sempre essere pienamente conformi al regolamento (UE) n. 10/2011; i costituenti della materia plastica che si sono accumulati a causa del riciclaggio ripetuto, come i residui di additivi o i prodotti di degenerazione, devono essere considerati sostanze aggiunte non intenzionalmente conformemente all'articolo 6, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 10/2011. La loro presenza non deve superare un livello considerato non sicuro in una valutazione dei rischi conformemente all'articolo 19 di tale regolamento. Laddove necessario per garantire la qualità dei materiali e degli oggetti di materia plastica riciclata, deve essere aggiunta nuova materia plastica fabbricata conformemente a tale regolamento;</p> <p>g) esistono prove scientifiche documentate che dimostrano che i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclati nell'ambito dello schema non rappresentano un rischio per la salute umana causato:</p> <ul style="list-style-type: none">– dall'accumulo di costituenti della materia plastica, come residui di additivi o prodotti di degenerazione derivanti dal riciclaggio ripetuto; o– dalla presenza di residui comuni provenienti da altre fonti come prodotti alimentari, detersivi ed etichette.
--	---

Tabella 5: deroghe applicabili all'uso della tecnologia conformemente all'articolo 4, paragrafo 5

Numero di riferimento	Specifiche/prescrizioni

ALLEGATO II

Modello di scheda di sintesi del monitoraggio della conformità conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) .../...

Il modello deve essere compilato tenendo conto delle definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2023/2006 sulle buone pratiche di fabbricazione e del suo allegato B.

Abbreviazioni utilizzate in questo documento conformemente al regolamento (CE) n. 2023/2006:

QA: valutazione della qualità (*Quality Assessment*)
SOP: procedura operativa standard (*Standard Operating Procedure*)
Codice SOP: un codice SOP è composto da due numeri, il numero della SOP e il numero del documento in cui è descritta nel formato SOPNr - DocNr; il numero del documento deve corrispondere al numero del documento elencato nella sezione 2.3, il numero SOP al sistema di numerazione del riciclatore.

1. SEZIONE 1: IDENTIFICAZIONE

I numeri (RIN, RFN, RON, RAN, NTN) di cui alla presente sezione devono corrispondere ai numeri del registro dell'Unione stabiliti conformemente all'articolo 24 del regolamento (UE) .../...

1.1 Identificazione dell'impianto di riciclaggio

Nome dell'impianto	
Tecnologia di riciclaggio applicata conformemente all'allegato I	
Numero del registro dell'UE (numero dell'impianto di riciclaggio (<i>Recycling Installation Number</i>), "RIN")	
Indirizzo dello stabilimento	
Numero dello stabilimento di riciclaggio (<i>Recycling Facility Number</i>, "RFN")	
Recapiti	
Posizione/ruolo dei referenti	
Eventuali numeri dei registri nazionali pertinenti	

Data di notifica (articolo 25, paragrafo 1, lettera a))	
--	--

1.2. Identificazione del riciclatore

Denominazione sociale	
Numero del registro dell'UE (numero dell'operatore di riciclaggio (<i>Recycler Operator Number</i>), "RON")	
Indirizzo della sede	
Recapiti	
Posizione/ruolo del referente principale	
Eventuali numeri dei registri nazionali pertinenti	
Titolare dell'autorizzazione? (Sì/No/Non pertinente)	

1.3. Decisione di autorizzazione del processo di riciclaggio o nuova tecnologia

A: identificazione della decisione di autorizzazione o della nuova tecnologia utilizzata dal processo applicato dall'impianto:

Numero del registro dell'UE, ossia numero di autorizzazione del processo di riciclaggio (<i>Recycling Authorisation Number</i>, "RAN"), numero della nuova tecnologia (<i>Novel Technology Number</i>, "NTN")	
--	--

B: titolare dell'autorizzazione o sviluppatore della nuova tecnologia –

Nome del titolare dell'autorizzazione* / dello sviluppatore della tecnologia**, a seconda dei casi	
Indirizzo	
Recapiti	
Posizione/ruolo	

*Il nome del titolare dell'autorizzazione e il suo indirizzo devono essere gli stessi figuranti nella decisione di autorizzazione

**Lo sviluppatore della tecnologia che ha notificato la nuova tecnologia utilizzata dal processo applicato dall'impianto, conformemente all'articolo 10, paragrafo 2

1.4. Riferimenti ai documenti utilizzati dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA)

Numero della domanda EFSA	
Data di pubblicazione del parere EFSA	
Numero di pubblicazione (numero di atto) EFSA	
Numero della decisione sulla riservatezza	
Data della decisione sulla riservatezza	

1.5. Ulteriori responsabili per il funzionamento dell'impianto di riciclaggio

Nome	Posizione/ruolo	Recapiti

2. Sezione 2: funzionamento dell'impianto di riciclaggio

2.1. Dichiarazioni scritte

Per le sezioni 2.1.1 e 2.1.2 si applica un massimo di 3 000 caratteri spazi inclusi

2.1.1 Dichiarazione del riciclatore sulla produzione e sulla qualità della materia plastica riciclata

2.1.2 Dichiarazione del riciclatore sulla corrispondenza al processo autorizzato

Questa sezione è applicabile solo ai processi autorizzati.

2.2 Operazioni di riciclaggio nello stabilimento di riciclaggio

In questa sezione devono essere fornite le seguenti informazioni:

- un diagramma delle principali fasi di fabbricazione che fanno parte del processo di riciclaggio e che vengono effettuate nello stabilimento di riciclaggio ("diagramma del sito");
- una tabella che descrive tali fasi di fabbricazione e i flussi di materiali che le collegano presso lo stabilimento di riciclaggio e che corrispondono a tale diagramma.

2.2.1. Diagramma delle principali fasi di fabbricazione che vengono effettuate nello stabilimento di riciclaggio (diagramma del sito)

2.2.2. Descrizione delle principali fasi di fabbricazione che vengono effettuate nello stabilimento di riciclaggio e dei flussi che le collegano

Numero della fase	Nome	Descrizione	Tonnellaggio medio trasformato per anno
Numero	Nome	Descrizione	Dimensione media

del flusso			del flusso

2.3. Documenti interni

Fornire un elenco completo dei documenti pertinenti per il funzionamento del processo, la gestione della qualità e le altre procedure amministrative ad esso correlate, nonché dei documenti relativi all'autorizzazione. I documenti devono essere numerati e tali numeri devono essere usati nella sezione 3 come riferimento ad essi. Il riciclatore può applicare il proprio sistema di numerazione.

Tipo di documento	Numero del documento	Fase di produzione correlata	Titolo	Descrizione	Data, versione, autore

2.4. Definizioni dei lotti

I seguenti lotti devono essere definiti secondo la tabella seguente:

- **lotto di entrata:** la materia plastica non lavorata che entra nello stabilimento di riciclaggio proveniente dai fornitori;
- **lotto di input:** l'input di materia plastica lavorato presso lo stabilimento e immesso nella fase di decontaminazione;
- **lotto di output:** la materia plastica riciclata risultante dalla fase di decontaminazione; nonché
- **lotto di uscita:** la materia plastica riciclata (o i materiali e gli oggetti di materia plastica riciclata) che esce dallo stabilimento per essere ulteriormente lavorata o utilizzata.
- Qualsiasi altro lotto intermedio corrispondente a un controllo QA.

Se il lotto di entrata o di input è lo stesso perché non si effettuano ulteriori controlli QA, deve essere definito solo il lotto di input. Lo stesso approccio deve essere usato per i lotti di output e di uscita. Quando ci sono diversi tipi di lotti di entrata e/o uscita, questi devono essere definiti separatamente e deve essere loro attribuita una denominazione significativa.

La QA deve essere numerata allo stesso modo del diagramma del sito (sezione 2.2.1)

Tipo di lotto	Interno Nome del lotto	N. flusso/QA	Definizione/descrizione	Gamma di dimensioni standard	Norma di rintracciabilità

2.5. Diagramma di processo dell'impianto di decontaminazione

Aggiungere un diagramma delle tubazioni e della strumentazione conformemente alla sezione 4.4 della norma ISO 10628-1:2014, tenendo conto della norma ISO 10628-2.

2.6. Controllo delle operazioni critiche di decontaminazione

La tabella che segue deve includere un riferimento ai passaggi, alle fasi o alle operazioni che l'EFSA ha identificato come critiche, un criterio di controllo per ogni parametro critico, gli strumenti di controllo coinvolti e la descrizione delle azioni correttive in caso di mancato superamento del criterio di controllo. Se necessario, devono essere aggiunte ulteriori informazioni sulla valutazione delle norme complesse relative ai controlli.

Operazione critica (e riferimento al parere dell'EFSA)	Criterio di controllo	Strumento di misurazione o di controllo (riferimento alla sezione 2.5)	Breve descrizione delle azioni correttive se la norma relativa ai controlli non è rispettata	Codice SOP (SOPNr – DocNr)

2.6.1. Ulteriori informazioni sulle norme complesse relative ai controlli

2.7. Procedura operativa standard pertinente per il funzionamento

La tabella seguente deve fornire un riferimento a ciascuna SOP utilizzata per il funzionamento dell'impianto, fornire una breve descrizione della stessa e indicare il luogo in cui viene effettuata.

Codice SOP	Breve descrizione	Luogo

3. Sezione 3: valutazione della qualità

3.1. Elenco delle fasi di valutazione della qualità

Ogni fase di QA deve essere descritta utilizzando la tabella seguente:

Fase di QA e numero	Nome della valutazione	Definizione/descrizione	Criterio	Registrazioni	Codice SOP (SOPNr – DocNr)

Le fasi devono essere almeno quattro (a meno che non vi sia alcuna differenza tra entrata e input o uscita e output - cfr. sezione 2.4):

- fase di entrata (la prima fase di QA in cui il materiale entra nello stabilimento);

- fase di input (in cui l'input di materia plastica entra nel processo di decontaminazione);
- fase di output (in cui il materiale esce dal processo di decontaminazione);
- fase di uscita (in cui la materia plastica riciclata o i materiali e gli articoli di materia plastica riciclata escono dallo stabilimento).

Ulteriori fasi intermedie devono essere aggiunte, se necessario, per la qualità del materiale in altre fasi. A tali fasi intermedie deve essere attribuita una denominazione significativa.

3.2. Procedure operative standard pertinenti applicate nelle fasi di QA

La tabella seguente deve fornire un riferimento a ciascuna procedura operativa standard utilizzata nelle fasi di QA, fornire una breve descrizione della stessa e indicare il luogo in cui viene effettuata.

N. della valutazione della qualità (QA) (rif. 3.1)	Codice SOP (SOPNr – DocNr)	Breve descrizione	Luogo (della QA)

4. Sezione 4: archivio delle registrazioni

4.1 Sistemi di registrazione delle valutazioni della qualità

N. della valutazione della qualità (rif. 3.1)	Nome	Definizione/descrizione	Luogo	Back-up	Codice SOP (SOPNr – DocNr)	Prevenzione delle modifiche

4.2. Elenco dei codici delle procedure operative standard per il sistema di registrazione

N. della valutazione della qualità (rif. 3.1)	Codice SOP (SOPNr – DocNr)	Breve descrizione	Luogo (di inserimento nel sistema di registrazione)

4.3. Altre registrazioni/altri sistemi pertinenti

Procedura	Descrizione/Documentazione

ALLEGATO III

Modelli di dichiarazione di conformità

Parte A: dichiarazione di conformità che deve essere utilizzata dai riciclatori

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ dei RICICLATORI al REGOLAMENTO (UE) 2022/XXX					
Il sottoscritto dichiara a nome di [AGGIUNGERE IL NOME DEL RICICLATORE], quale identificato nella sezione 1.1, che la materia plastica riciclata identificata nella sezione 1.2 è stata prodotta conformemente al [regolamento (UE) .../... OP inserire il riferimento al presente regolamento]. Il materiale riciclato cui si applica la presente dichiarazione è idoneo a essere utilizzato a contatto con i prodotti alimentari, a condizione che sia utilizzato conformemente alle restrizioni di cui alla sezione 3 della presente dichiarazione, alle istruzioni contenute nella presente dichiarazione e all'etichettatura del prodotto. Con la presente attesto che il contenuto della presente dichiarazione è corretto per quanto a mia conoscenza e conforme al [regolamento (UE) .../... OP inserire il riferimento al presente regolamento].					
Sezione 1: identificazione					
1.1 Riciclatore		1.2 Prodotto riciclato		1.3 Autorità competente	
1.1.1 Nome		1.2.1 Denominazione commerciale /designazione		1.3.1 Nome	
1.1.2 FCM-RON*		1.2.2 Lotto n.		1.3.2 Indirizzo	
1.1.3 Paese		1.2.3 FCM-RIN*		1.3.3 Paese/ regione	
1.1.4 FCM-RFN*		1.2.4 Altre informazioni		1.3.4 Numero di registrazione e assegnato	
Sezione 2: Conformità					
2.1 Base per l'autorizzazione o il permesso di operare (barrare una sola casella)					
2.1.1	<input type="checkbox"/>	Decisione di autorizzazione	RAN*		
2.1.2	<input type="checkbox"/>	Schema di riciclaggio	RSN*		
2.1.3	<input type="checkbox"/>	Non si richiede alcuna autorizzazione né alcuno schema di riciclaggio			
2.1.4	<input type="checkbox"/>	Nuova tecnologia	NTN*		
2.2 Risultati della valutazione di conformità come elencati nelle fasi obbligatorie di valutazione della qualità nell'allegato II, tabella 3.1; obbligatorio solo se la casella 2.1.1 è barrata Nota importante: i campi da 2.2.2 a 2.2.4 possono essere lasciati vuoti, purché il campo 2.2.5 sia spuntato					
Fase**	Criteri di decisione e risultati			Numeri dei lotti	
2.2.1 Uscita					
2.2.2 Entrata					

2.2.3 Input		
2.2.4 Output		
2.2.5 Il sottoscritto conferma che le informazioni richieste nei campi da 2.2.2 a 2.2.4 saranno messe a disposizione dell'autorità competente su sua richiesta, entro tre giorni lavorativi.		<input type="checkbox"/>
Sezione 3: istruzioni e informazioni per gli utilizzatori del prodotto		
3.1	Istruzioni per i trasformatori	
3.1.1	Contenuto di riciclato massimo (p/p %)	%
3.1.2	Contenuto di riciclato presente (p/p %)	%
3.1.3	Restrizioni d'uso***	
3.1.4	Altre istruzioni	
3.2	Istruzioni per gli utilizzatori a valle della catena di fornitura, compresi gli utilizzatori finali	
3.2.1	Restrizioni d'uso***	
3.2.2	Sintesi dell'etichettatura	
3.2.3	Altre istruzioni	
Sezione 4: firma		
4.1 Firma e timbro dell'impresa		
4.2 Nome del firmatario		
4.3 Ruolo/posizione del firmatario		
4.4 Data e luogo		

* RAN – numero di autorizzazione al riciclaggio; RON – numero dell'operatore di riciclaggio (riciclatori); RIN – numero dell'impianto di riciclaggio; RSN – numero dello schema di riciclaggio; NTN – numero della nuova tecnologia; RFN – numero dello stabilimento di riciclaggio.

**La compilazione dei campi per la fase di uscita (il lotto immesso sul mercato e accompagnato dalla presente dichiarazione) è obbligatoria. La compilazione degli altri campi è volontaria ma, qualora non siano fornite mediante la presente dichiarazione, le informazioni devono essere messe a disposizione di un'autorità competente, su richiesta di quest'ultima, entro tre giorni lavorativi.

*** Le restrizioni d'uso devono corrispondere alle condizioni applicabili nell'ambito di applicazione della materia plastica riciclata, conformemente all'allegato I per la tecnologia applicata, all'articolo 7, 8 o 9, all'autorizzazione del processo di riciclaggio, se del caso, o a qualsiasi altra restrizione che il riciclatore ritenga necessaria.

Parte B: dichiarazione di conformità che deve essere utilizzata dai trasformatori se la materia plastica convertita contiene plastica riciclata

DICHIARAZIONE di CONFORMITÀ dei TRASFORMATORI al REGOLAMENTO (UE) 2022/XXXX					
Il sottoscritto dichiara a nome di [AGGIUNGERE IL NOME DEL TRASFORMATORE], quale identificato nella sezione 1.1, che la materia plastica riciclata identificata nella sezione 1.2 è stata prodotta conformemente al [regolamento (UE) .../... OP inserire il riferimento al presente regolamento]. Il materiale riciclato cui si applica la presente dichiarazione è idoneo a essere utilizzato a contatto con i prodotti alimentari, a condizione che sia utilizzato conformemente alle restrizioni di cui alla sezione 3 della presente dichiarazione, alle istruzioni contenute nella presente dichiarazione e all'etichettatura del prodotto. Con la presente attesto che il contenuto della presente dichiarazione è corretto per quanto a mia conoscenza e conforme al [regolamento (UE) .../...OP inserire il riferimento al presente regolamento]					
Sezione 1: dati di identificazione					
1.1 Trasformatore		1.2 Prodotto con materia plastica riciclata		1.3 Autorità competente	
1.1.1 Nome		1.2.1 Denominazione commerciale/designazione		1.3.1 Nome	
1.1.2 Indirizzo		1.2.2 Lotto n.		1.3.2 Indirizzo	
1.1.3 Paese		1.2.4 Altre informazioni		1.3.3 Paese/regione	
				1.3.4 Numero di registrazione	
Sezione 2: conformità					
2.1					
2.1.1	Origine della materia plastica riciclata; Numeri RIN				
2.1.2	Numeri dei lotti di materia plastica riciclata provenienti dall'impianto di decontaminazione				
2.1.3	Contenuto di riciclato massimo indicato dal riciclatore (parte A, 3.1.1)				p/p %
2.1.4	Contenuto di riciclato effettivo del prodotto				p/p %
2.1.5	Le restrizioni contenute nella dichiarazione di conformità ricevuta dal riciclatore sono rispettate				<input type="checkbox"/>
2.1.6	Aggiunta di additivi o sostanze di partenza	<input type="checkbox"/> Le sostanze di partenza o gli additivi aggiunti sono conformi al regolamento (UE) n. 10/2011		<input type="checkbox"/> Nessuna aggiunta	
Sezione 3: istruzioni e informazioni per gli utilizzatori del prodotto					
3.2	Istruzioni per gli utilizzatori a valle della catena di fornitura, compresi gli utilizzatori finali				
3.2.1	Il prodotto identificato nella sezione 1.2 è: (barrare la voce applicabile; entrambe possono essere applicabili)	(A) una materia plastica riciclata per ulteriori fasi di conversione			<input type="checkbox"/>
		(B) un materiale o un oggetto finale di materia plastica idoneo al contatto con i prodotti alimentari senza ulteriore lavorazione.			<input type="checkbox"/>
3.2.2	Il tipo o i tipi di prodotti alimentari				

	con cui è destinato a venire a contatto			
3.2.3	I tempi e la temperatura di trattamento e conservazione a contatto con il prodotto alimentare			
3.2.4	Il massimo rapporto tra la superficie a contatto con il prodotto alimentare e il volume per il quale è stata verificata la conformità			
3.2.5	Elenco delle sostanze aggiunte con limiti di migrazione; aggiungere righe secondo necessità. (nota: il numero FCM e il limite di migrazione specifica ("LMS") potrebbero non esistere per certe sostanze)	N. FCM*	Altra designazione (n. CAS, nome chimico)	LMS* (mg/kg prodotto alimentare)
3.2.6	Altre informazioni e istruzioni pertinenti, anche conformemente all'allegato IV, punti 7 e 9, del regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione ¹			
3.2.7	La materia plastica riciclata cui si applica la presente dichiarazione è contenuta in uno strato in un materiale o oggetto multistrato disciplinato dall'articolo 13 o dall'articolo 14 del regolamento (UE) n. 10/2011 che contiene materia plastica fabbricata conformemente a tale regolamento in un altro strato o in più strati. Una dichiarazione di conformità distinta conformemente all'articolo 15 di tale regolamento per quanto riguarda tale strato o tali strati è disponibile e deve essere presa in considerazione.	<input type="checkbox"/>		
Sezione 4: firma				
4.1 Firma e timbro dell'impresa				
4.2 Nome del firmatario				
4.3 Ruolo/posizione del firmatario				
4.4 Data e luogo				

¹ Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011).